



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6067

Seduta del 07/03/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

MISURE A SOSTEGNO DEGLI AEROPORTI LOMBARDI DI INTERESSE NAZIONALE APPARTENENTI ALLE RETI TEN-T

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Paolo Boselli

L'atto si compone di 13 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- a seguito della pandemia COVID 19 la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei Fondi per la realizzazione di interventi in contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- il Governo italiano all'art. 126 comma 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- con lettera del 30 marzo 2020, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l'invito a finalizzare un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l'obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia;
- l'art. 242 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi Accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi strutturali europei;
- Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto Decreto Rilancio, sottoscrivendo con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale il 16 luglio 2020 l'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 3372 del 14 luglio 2020;
- con il citato Accordo, Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 milioni a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020, per sostenere le misure emergenziali sugli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro, previa la necessaria riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere disponibili per l'Accordo le citate risorse;
- l'art. 242 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le risorse che saranno erogate dall'Unione europea - a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali anticipate a carico dello Stato - sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (POC) vigenti o da adottarsi;
 - nelle more della riassegnazione delle risorse di cui sopra, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- con Delibera CIPE n. 42 del 28 luglio 2020, pubblicata in G.U. dell'8 settembre 2020, a fronte della parziale riprogrammazione del POR FESR ed FSE per rispondere all'emergenza sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali Fondi trovano momentaneamente copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coerenza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell'art. 242 del Decreto Rilancio;
 - con Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR XI/3596 del 28 settembre 2020 il POR FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in coerenza con i contenuti della Delibera CIPE di cui sopra;
 - con Decisione di esecuzione della CE C(2020)7664 del 9 novembre 2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;
 - con comunicazione Protocollo A1.2020.0399869 del 3 dicembre 2020, oggetto di informativa nella seduta CIPE del 15 dicembre 2020, Regione Lombardia ha comunicato al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che tra le iniziative riprogrammate a valere sulle risorse previste dall'Accordo, vi è la Misura "Interventi infrastrutturali per la sicurezza sanitaria degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T" per un importo di € 10.000.000,00;
 - la delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 pubblicata in GU n. 216 del 09/09/2021 ha istituito, tra gli altri, il Programma operativo complementare di Regione Lombardia assegnando l'importo indicativo programmatico di 362 milioni di euro, messo a disposizione dalla riprogrammazione dei POR e indicate nell'Accordo del 16 luglio 2020;
 - Regione Lombardia, a chiusura del periodo contabile che decorre dal 1°



Regione Lombardia

LA GIUNTA

luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, ha proceduto a certificare alla Commissione Europea spese emergenziali anticipate dallo Stato per complessivi euro 318 milioni e che, come previsto dall'art. 242 del DL 34/2020 le risorse erogate dall'Unione europea sono destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari liberando le risorse FSC temporaneamente assegnate a Regione Lombardia;

- nelle more dell'adozione del POC, le risorse per gli interventi infrastrutturali per la sicurezza sanitaria degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T sono ancora momentaneamente garantite a valere sul Fondo Sviluppo e coesione;

CONSIDERATO che a seguito della Pandemia COVID – 19 gli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T (Linate, Malpensa e Orio al Serio) hanno subito pesanti perdite fino ad oltre il 90% del traffico passeggeri in meno rispetto al periodo precedente la pandemia, come attestato dalle statistiche sui dati di traffico degli aeroporti pubblicate periodicamente da Assaeroporti, a causa delle misure di prevenzione che il Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero della Salute hanno dovuto assumere per contrastare il contagio da COVID-19, limitando il traffico aereo e gli spostamenti dei cittadini e/o disponendo la chiusura di alcuni scali italiani (rif. D.M. n. 112 del 12 marzo, D.M. n. 124 del 24 marzo, D.M. n. 145 del 3 aprile 2020, D.M. n. 153 del 12 aprile 2020, D.M. n. 183 del 29 aprile 2020, D.M. n. 194 del 5 maggio 2020, D.M. n. 207 del 17 maggio 2020 e D.M. n. 227 del 2 giugno 2020);

CONSIDERATO che la Società per Azioni Servizi Aeroportuali S.p.A. ("SEA S.p.A.") gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate e che la società SACBO S.p.A. gestisce l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio;

RITENUTO opportuno prevedere pertanto forme di sovvenzione diretta alla Società per Azioni Servizi Aeroportuali S.p.A. ("SEA S.p.A.") e a SACBO S.p.A. a sostegno dei loro costi fissi non coperti durante la crisi pandemica a causa della riduzione delle attività commerciali presso i suddetti Aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Linate e Milano Malpensa da loro gestiti;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA.57021, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.12 del Quadro temporaneo per la copertura di costi fissi non coperti da entrate utili secondo il metodo di calcolo sotto prescelto;

PRESO ATTO che la Commissione:

- con la Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, ha introdotto una quarta modifica al Quadro, che tra l'altro ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili inserendo la nuova misura 3.12 per coprire a date condizioni i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia;
- con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021, ha prorogato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto aumentando tra l'altro il massimale degli aiuti sottoforma di sostegno a costi fissi non coperti di cui alla misura 3.12 fino a € 10.000.000,00;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che tra l'altro ha disposto con l'art. 1, comma 627, lettera b) l'introduzione dell'art. 60-bis al citato DL 34/2020 recependo nel Regime quadro nazionale la misura 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti anticrisi e che tale norma statale è stata autorizzata dalla Commissione con la decisione C(2020) 9300 final del 15.12.2020, ed è ora definita dall'aiuto SA. 59827 di modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al Regime quadro SA.57021 recependo la misura 3.12 di cui alla quarta modifica del Quadro temporaneo degli aiuti anticrisi;

PRESO ATTO della Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.12 come segue: da 10 milioni di euro per impresa a 12 milioni di euro per impresa;

VISTO il DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 che tra l'altro ha disposto con l'art. 28, comma 1, lettera k) la modifica dell'art. 60-bis, comma 2, lettera a) e con l'art. 28, comma 1, lettera l) la modifica dell'art. 60-bis, comma 5 del DL 34/2020 e che tale norma statale è stata autorizzata dalla Commissione con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 ed è ora definita dall'aiuto SA.62495 che modifica il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-SA.59827, recependo tra l'altro la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.12 disposta dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 28 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che all'art. 20 dispone delle modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prorogando tra l'altro il termine di validità al 30 giugno 2022;

PRESO ATTO della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 - SA. 101025 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al DL 19 maggio 2020 n. 34 – Regime Quadro e la proroga del Regime Quadro fino al 30 giugno 2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO dell'art. 27 del DL 27 gennaio 2022 (Sostegni ter) che tra l'altro ha innalzato il massimale di aiuto previsto all'art 60 bis del DL 34/2020 da 10 milioni di euro per impresa a 12 milioni di euro per impresa recependo la modifica introdotta dalla Comunicazione sopra richiamata;

PRESO ATTO della registrazione dell'aiuto SA.101025 in RNA dal DPE al CAR 21337;

RILEVATO che, alla luce dagli approfondimenti emersi in riferimento alla normativa degli Aiuti di Stato, con lettera Protocollo A1.2021.0178868 del 31/03/2021 al DP Coe Regione Lombardia ha specificato che il contributo si inquadra nell'ambito delle iniziative anticrisi previste dalla Misura 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo anticrisi di cui alla Comunicazione del 19/03/2020, C (2020) 1863 e ss.mm. e che pertanto tale inquadramento consentirà a Regione Lombardia di concedere un Aiuto finalizzato a sostenere i costi fissi non coperti da entrate/utili nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e 30 giugno 2022, o in una parte di tale periodo, nei limiti dell'importo complessivo dell'Aiuto concedibile ai sensi della sopracitata misura 3.12. nel rispetto del Regime quadro nazionale SA.62495;

RICHIAMATE in toto le condizioni di compatibilità previste al par. 87 lettere da a. a f. della misura 3.12 del Quadro temporaneo anticrisi;

VALUTATO che, al fine di garantire la conformità sostanziale al regime quadro SA.101025, misura 3.12, la misura prevede:

- a) rispetto al periodo di riferimento sul quale valutare il metodo di calcolo, i dati contabili delle imprese devono riferirsi ad un periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 30 giugno 2022;
- b) al fine dell'ammissibilità dell'impresa al contributo, durante tale periodo ammissibile deve essere rilevato un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
- c) con riferimento al metodo di calcolo:
 - Ipotesi metodo di calcolo: con riferimento al periodo di cui al punto a), calcolo dei costi fissi non coperti da utili (e non coperti da altre fonti) a causa della riduzione dell'attività commerciale nei rispettivi aeroporti, utilizzando l'EBITDA come proxy di partenza dei costi fissi non coperti, escludendo i ricavi e i costi straordinari, ma potendo includere eventuali costi incrementali sostenuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
 - Intensità di aiuto: fino al 70% del valore dei costi fissi non coperti da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

utili, come definiti al punto precedente;

- d) lo strumento di aiuto consiste in una sovvenzione a fondo perduto da calcolarsi entro il metodo di calcolo di cui sopra ed il cui importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, comunque non può essere superiore a 10 milioni di euro per impresa;
- e) gli aiuti nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti inquadrati rispetto a diverse basi giuridiche sugli stessi costi ammissibili;
- f) al fine dell'ammissibilità, la presente misura non riguarda le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del c.d. regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che gli Aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio sono aeroporti "core" della rete TEN-T, che rivestono maggiore importanza strategica a livello europeo, ai sensi del Regolamento UE n. 1315/2013, e sono aeroporti di interesse nazionale ai sensi del "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione", DPR 17 settembre 2015 n. 201;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 9239 del 16 dicembre 2021 SEA S.p.A., assunta al protocollo regionale in data 17 dicembre 2021 al n. S1.2021.0031492, e con nota prot. n. 21-3694 del 14 dicembre 2021 SACBO S.p.A., assunta al protocollo regionale in pari data al n. S1.2021.0031249, hanno consegnato a Regione Lombardia due distinti documenti in cui attestano la conformità sostanziale al regime quadro SA.101025, misura 3.12, e nei quali è stato individuato il periodo temporale compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021 quale periodo di riferimento per il sostegno da parte di Regione Lombardia dei costi fissi non coperti;

RITENUTO pertanto, al fine di sostenere sistema aeroportuale degli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio, rafforzando la ripresa dell'economia con una misura di contrasto alla crisi conseguente all'emergenza COVID-19 di assegnare a SEA S.p.A. e a SACBO S.p.A. il finanziamento complessivo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14 luglio 2020, quale sostegno a copertura dei costi fissi sostenuti da tali Società durante il periodo compreso fra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO, a seguito dell'istruttoria condotta da Regione Lombardia riguardo alla documentazione inviata dalle due società, ed in conformità con quanto richiesto dall'art. 107(3)(b) del TFUE riguardo alla compatibilità con il mercato interno, che:

- il periodo di riferimento sul quale valutare i costi ammissibili secondo il metodo di calcolo sopra riportato va dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2021;
- sia SEA S.p.A. che SACBO S.p.A. hanno subito, fra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021, una riduzione del fatturato di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- i costi fissi non coperti da utili, calcolati secondo il metodo di calcolo sopra specificato, nel periodo considerato sono pari a circa € 12.600.000,00 per SEA S.p.A. e a circa € 3.000.000,00 per SACBO S.p.A. e che tali valori sono comunque inferiori all'ammontare dei costi netti non coperti calcolati attraverso l'EBITDA e all'ammontare della perdita netta di esercizio depurata dalle eventuali perdite per riduzione di valore *una tantum*, garantendo quindi un risultato maggiormente conservativo ai fini del calcolo dell'aiuto da concedere;
- l'aiuto da concedere per ciascuna delle due società non sarebbe comunque superiore al 70% del valore dei costi fissi non coperti per la società stessa di cui al punto precedente, calcolati secondo il metodo di calcolo sopra esposto;
- i dati del conto economico mensilizzato per il primo semestre 2021, assunti come base per il calcolo dei suddetti costi fissi non coperti si riconciliano con i conti economici delle rispettive società che sono già stati oggetto di revisione contabile da parte dei propri revisori;
- né SEA S.p.A. né SACBO S.p.A. hanno ricevuto alcun altro aiuto e/o compensazione per gli stessi costi ammissibili e di conseguenza, allo stato attuale non si evidenzia un rischio di cumulo di aiuti; spetterà alle medesime società tenere conto di tale aspetto qualora dovessero ricevere altri aiuti e/o compensazioni per gli stessi costi ammissibili per scongiurare il rischio di sovracompensazione;
- sulla base dei dati finanziari ricevuti da SEA S.p.A. e da SACBO S.p.A. per gli anni 2018 e 2019, le società non si trovavano in difficoltà finanziaria prima dell'arrivo della pandemia da COVID – 19;

RITENUTO di ripartire il contributo tra i due gestori aeroportuali in maniera proporzionale ai costi non coperti da utili nel periodo indicato prevedendo quindi un finanziamento pari a € 8.500.000,00 per SEA S.p.A. e pari a € 1.500.000,00 per SACBO S.p.A.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO di demandare alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile gli adempimenti di cui alla legge 234/12 e al Decreto 115/2017 art. 9 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020, trova disponibilità sui seguenti capitoli di spesa sull'esercizio 2022:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15543 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE – AEREOPORTI CORRENTE";
- € 3.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15544 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO – AEREOPORTI CORRENTE";
- € 1.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15545 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – AEREOPORTI CORRENTE";

RITENUTO per i motivi sopra esposti, di assegnare un finanziamento pari a € 8.500.000,00 a SEA S.p.A. e pari a € 1.500.000,00 a SACBO S.p.A. quale sostegno a copertura dei costi fissi sostenuti da tali imprese durante il periodo 1° febbraio 2021- 31 marzo 2021;

RITENUTO di stabilire che l'erogazione delle risorse venga effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto, a cura della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, con successivi atti amministrativi a seguito delle verifiche richieste dalla normativa vigente;

VISTO il parere positivo del comitato aiuti nella seduta del 8 febbraio 2022;

VISTE:

- la L.R. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 "Bilancio di previsione 2022 – 2024";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento degli obiettivi del Programma TER 1004 "Altre modalità di trasporto" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018, come aggiornato dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022– 2024, approvata con D.C.R. n. XI/2064 del 24



Regione Lombardia

LA GIUNTA

novembre 2021;

VISTI la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, in particolare la D.G.R. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 "XIII provvedimento organizzativo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. al fine di sostenere il sistema aeroportuale degli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio rafforzando la ripresa dell'economia con una misura di contrasto alla crisi conseguente all'emergenza COVID-19, di assegnare a SEA S.p.A. e a SACBO S.p.A. il finanziamento complessivo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14 luglio 2020, quale sostegno a copertura dei costi fissi sostenuti da tali Società durante il periodo *febbraio 2021-marzo 2021*, ripartito, per le ragioni indicate in premesse che si intendono qui integralmente richiamate, come segue:
 - finanziamento pari a € 8.500.000,00 a SEA S.p.A.;
 - finanziamento pari a € 1.500.000,00 a SACBO S.p.A.;
2. di dare atto che tali risorse trovano copertura sull'annualità 2022 sui seguenti capitoli di spesa:
 - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15543 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE – AEREOPORTI CORRENTE";
 - € 3.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15544 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO – AEREOPORTI CORRENTE";
 - € 1.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15545 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – AEREOPORTI CORRENTE";
3. di inquadrare i finanziamenti di cui al presente atto nel rispetto del Quadro temporaneo anti crisi e nel rispetto del Regime quadro nazionale SA.101025, misura 3.12 demandando alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile gli atti conseguenti finalizzati all'erogazione dell'aiuto, quantificato secondo quanto riportato in premessa;
4. di stabilire che l'erogazione delle risorse, da effettuarsi entro 60 giorni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dall'approvazione del presente atto, avvenga a cura della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, con successivi atti amministrativi a seguito delle verifiche richieste dalla normativa vigente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge